

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 17/10/2012

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 122

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.2

OGGETTO:

Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 - art. 24, co. 27, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

SOMMARIO:

I datori di lavoro che stabilizzano, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro possono essere ammessi ad un incentivo pari a € 12.000. Incentivi di importo minore possono essere riconosciuti a chi instaura, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato. L'incentivo riguarda uomini

con meno di 30 anni o donne di qualunque età. L'incentivo è autorizzato dall'Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziati dal decreto del ministero del lavoro.

Si illustrano le modalità di invio della domanda di ammissione all'incentivo.

1. La disciplina degli incentivi.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 ottobre 2012 è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro, il "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne" (cfr. allegato 1).

Il decreto è stato emanato in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 24, co. 27, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214; è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012 ed è entrato immediatamente in vigore.

Il decreto prevede un incentivo - pari a € 12.000 - per chi stabilizza, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata - anche in modalità progetto - e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in essere oppure cessati nei sei mesi precedenti l'assunzione; il decreto prevede altresì incentivi di importo minore per chi effettua, entro il 31 marzo 2013, assunzioni a tempo determinato di durata minima di 12 mesi.

L'incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziati con il decreto ministeriale citato e riguarda uomini fino a 29 anni di età (più precisamente deve trattarsi di uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione/ assunzione) e donne di qualunque età.

Per quanto riguarda la disciplina specifica dell'incentivo, si rinvia al testo del decreto, allegato alla presente circolare.

Per quanto riguarda le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi si evidenzia:

- che l'incentivo non spetta se l'assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012
- che l'incentivo non spetta se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012).

La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all'osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto prevede l'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di statod'importanza minore («de minimis»).

2. Domanda di ammissione agli incentivi

La domanda di ammissione agli incentivi potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo DON-GIOV, mediante l'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", disponibile presso il sito internet dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

L'applicazione rilascerà un'attestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, che - in caso di insufficienza delle risorse residue - individuerà gli aventi diritto agli incentivi, secondo quanto prevede il decreto ministeriale.

Successivamente verranno rilasciate le funzionalità che consentiranno di conoscere l'esito dell'istruttoria dell'Istituto.

Le modalità illustrate dovranno essere seguite sia dai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens sia dai datori di lavoro agricoli.

Al fine di agevolare la conoscenza dei presupposti cui il decreto subordina gli incentivi, si allega il fac-simile del modulo telematico DON-GIOV.

Con successivo messaggio saranno indicate le modalità con cui l'Istituto verificherà i presupposti di accoglimento delle istanze e le modalità di fruizione dell'incentivo autorizzato; verranno anche indicate le modalità di rilevazione contabile degli incentivi.

Verranno altresì rese note le modalità con cui sarà possibile conoscere la variazione delle risorse disponibili, in relazione alle istanze e alle autorizzazioni che interverranno.

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 ottobre 2012

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 243 del 17 ottobre 2012)

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,

VISTO l'articolo 24, comma 27, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne;

VISTO, inoltre, il terzo periodo del comma 27 del sopracitato articolo 24, laddove dispone che con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.92, che indica, come azione prioritaria, l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e che ribadisce il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato;

VISTO il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis";

VISTO l'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44;

RITENUTO, pertanto, al fine di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, di istituire il Fondo di cui al suindicato articolo 24, comma 27, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, individuando, per l'anno 2012 e 2013, gli interventi straordinari in favore dei giovani e delle donne

DECRETA**Art.1**

1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (d'ora in avanti Fondo).

Art. 2

1. Ai fini di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, gli interventi di cui all'articolo 24, comma 27, del citato decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011 - nel limite di spesa di euro 196.108.953,00, per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto - sono individuati come segue:
 - a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, e successive modifiche ed integrazioni.
 - b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro di cui al surrichiamato decreto legislativo n.66 del 2003, con incremento della base occupazionale.
2. La somma di cui al comma 1 sono trasferite all'INPS per il finanziamento degli incentivi di cui agli articoli 3 e 4.

Art.3

1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione indicata al medesimo articolo 2, comma 1, lettera a), avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013. L'incentivo è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, per i contratti, stipulati ai sensi del articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, con giovani di età fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall'età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.

Art.4

1. Per ogni assunzione a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto - con incremento della base occupazionale - di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall'età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013, l'Inps corrisponde, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, un incentivo del valore di 3.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è elevato:

- a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale e sino al 31 marzo 2013;
- b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale e sino al 31 marzo 2013.

Art.5


1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposti dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un'unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni di cui all'articolo 3, ovvero dalle assunzioni di cui all'articolo 4, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono erogati dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
3. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, sono erogate all'INPS, previa richiesta, mediante acconto del settanta per cento dell'ammontare complessivo e la rimanente quota viene erogata a seguito di presentazione di apposita rendicontazione delle somme complessivamente riconosciute ai datori di lavoro.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze



**Domanda di ammissione agli incentivi per la stabilizzazione o
l'assunzione a termine di giovani e donne**

(Decreto del Ministero del lavoro del 5 ottobre 2012)

In favore di <denominazione> <codice fiscale>, matricola Inps <...>¹,

si chiede

l'ammissione agli incentivi previsti dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012, a seguito di: ²

- trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine (Bonus di € 12.000); la trasformazione è stata comunicata con Unilav n.; il rapporto oggetto di trasformazione è stato comunicato con Unilav n.; (*art. 3 del decreto*)
- assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale è cessato nei sei mesi precedenti un rapporto a termine ovvero di collaborazione coordinata ovvero di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (Bonus di € 12.000 - *art. 3 del decreto*); l'assunzione è stata comunicata con Unilav n.; la data di cessazione del rapporto a termine / di collaborazione / associazione in partecipazione è stata comunicata con Unilav n.;
- assunzione di un lavoratore a tempo determinato, comunicata con Unilav/Unisomm n., per una durata compresa tra 12 e 18 mesi (*Bonus €3.000 -art. 4, co. 1, del decreto*)
- assunzione di un lavoratore a tempo determinato, comunicata con Unilav/Unisomm n., per una durata compresa tra 19 e 24 mesi (*Bonus € 4.000 - art. 4, co. 2, lett. a), del decreto*);
- assunzione di un lavoratore a tempo determinato, comunicata con Unilav/Unisomm n., per una durata superiore a 24 mesi (*bonus € 6.000 - art. 4, co. 2, lett. b), del decreto*)

Il lavoratore per cui si chiede l'ammissione agli incentivi è <nome> , <cognome> , <codice fiscale>.³

Si dichiara che ricorrono le condizioni di ammissione all'incentivo, previste dal Decreto.

In particolare il dichiarante, in nome e per conto del datore di lavoro, dichiara di essere consapevole che:

1. il rapporto per cui si chiede l'incentivo deve iniziare nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del ministero del lavoro e il 31 marzo 2013;

2. il lavoratore per il quale si chiede l'incentivo deve essere un uomo con meno di 30 anni oppure una donna, a prescindere dall'età;
3. in caso di trasformazione o assunzione a tempo indeterminato, l'orario di lavoro deve essere pari o superiore alla metà dell'orario normale, di cui all'art. 3 del d.l.vo 66/2003 e successive modifiche e integrazioni;
4. in caso di assunzione a tempo determinato l'orario di lavoro deve essere pari all'orario normale, di cui al d.l.vo 66/2003 e successive modifiche e integrazioni;
5. in caso di assunzione a tempo determinato deve realizzarsi un incremento della base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti;
6. per poter fruire del beneficio è necessario mantenere in servizio il lavoratore almeno sei mesi;
7. il datore di lavoro può essere ammesso fino ad un massimo di 10 incentivi per le stabilizzazioni e di 10 incentivi per le assunzioni a tempo determinato.

Si dichiara altresì che ricorrono le altre condizioni generali per l'applicazione degli incentivi, compatibili con la disciplina speciale contenuta nel decreto; in particolare il dichiarante, in nome e per conto del datore di lavoro, dichiara di essere consapevole che:

1. l'assunzione ovvero la trasformazione non devono violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012);
2. presso la stessa unità produttiva non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012);
3. a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art.9 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito.

**DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)**

PRESO ATTO

- che l'importo massimo di aiuti di stato *de minimis* che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio (l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada, € 30.000 se impresa attiva nel settore della pesca, € 7.500 se impresa attiva nel settore della produzione agricola);
- che le agevolazioni di cui alla presente domanda sono soggette a regime *de minimis* di cui al:⁴

Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006), sugli aiuti di importanza minore ("de minimis")

Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (G.U.U.E. L 193 del 25.07.2007), relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca

Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 (G.U.U.E. L 337 del 21.12.2007), sugli aiuti d'importanza minore "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli

- che al fine della determinazione del limite massimo devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito;
- che in caso di superamento delle soglie predette l'agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;
- che nel caso l'agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell'UE dalla Commissione Europea e l'impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell'agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia "de minimis";

SI DICHIARA⁵

- **che il datore di lavoro/ l'utilizzatore non ha beneficiato** nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis";
- **che il datore di lavoro/ l'utilizzatore ha beneficiato** nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" per un importo complessivo di Euro _____,⁶ come specificato qui di seguito⁷

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. ente erogatore, normativa di riferimento, importo dell'agevolazione, data di erogazione2. ente erogatore, normativa di riferimento, importo dell'agevolazione, data di erogazione3. ecc. |
|---|

SI ASSUME L'IMPEGNO

a comunicare in forma scritta – in modalità telematica - all'Inps gli aiuti in regime "de minimis" che l'impresa dovesse ricevere successivamente.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.

Informativa sul trattamento dei dati personali

(art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che vi riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i vostri dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I vostri dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps vi informa, che è nelle vostre facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della

struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al Direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

¹ Dati estratti dagli archivi dell'Inps

² Selezionare una delle opzioni.

³ Indicare il nome, il cognome e il codice fiscale del lavoratore.

⁴ Selezionare una delle tre opzioni

⁵ Selezionare una delle due opzioni

⁶ Inserire l'importo in cifre.

⁷ Indicare per ogni aiuto ente erogatore, normativa di riferimento, importo dell'agevolazione, data di erogazione; es. Regione XX, art. 1 l. xx/2010, € 30.000, 01.05.2012)